

COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

BASHKIA E MBUZATIT



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 20 dicembre 2024

NUMERO 41

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175-ANNO 2023 APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì venti del mese di dicembre alle ore 20:00, nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria.

All'appello risultano:

Cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
1) GABRIELE Gianni	X		6) MONTALTO Eugenio		X
2) CONFORTI Giuliano	X		7) PELLEGRINO Stefania	X	
3) SPROVIERI Aurelia	X		8) SPOSATO Danilo Giorgio	X	
4) TURANO Elena	X		9) GABRIELE Alfredo Giacomo	X	
5) MINISCI Rosa	X		10) GABRIELE Giuseppe	X	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ciriaco DI TALIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Gianni GABRIELE, assume la Presidenza e dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- Il Sindaco – Presidente, Ing. Gianni Gabriele, introduce il punto all'ordine del giorno numero 12, ai sensi delle normative vigenti, fornendo contestualmente informazioni e documentazione necessarie ai consiglieri presenti in seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e i tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO CHE:

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze; questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 del 15/09/2017 con la quale il Comune di San Giorgio Albanese ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni alla data del 23 settembre 2016, detenute dallo stesso Comune direttamente o indirettamente, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ovvero in società che ricadono in una delle fattispecie previste dall'art. 20 del medesimo D.lgs.;

CONSIDERATO CHE l'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE come previsto dall'art. 20 del T.U.S.P.: la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni-detenute al 31/12/2023-che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31/12/2024; evidenziando che, come avvenuto gli scorsi anni, l'adempimento previsto dal T.U.S.P. (art. 20) si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti e attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro saranno pertanto acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

ATTESO CHE il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla Legge n. 114 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo D.lgs. n. 175/2016;

RICHIAMATA la precedente deliberazione Consiliare n. 43 del 15/12/2023 con la quale è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022;

TENUTO CONTO CHE ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO CHE è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni: in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giorgio Albansene dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.); in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE PERTANTO le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO CHE a termini dell'art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (quali Gruppi di Azione Locale-G.A.L.-ed i Gruppi di Azione Costiera-G.A.C.);

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competenti ai sensi dell'art. 5-comma 4- e alla struttura di cui all'art. 15 del D.LGS. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dagli Uffici Comunali come risultante dalla relazione tecnica allegato

A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale dalla quale si evince che questo Ente ha Partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "Asmenet Calabria";
- Società consortile a.r.l. (S.c.a.r.l.) "Sibaritide" (Gruppo azione locale- GAL);

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- Il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 49, comma 1 e dall'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione:

voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990:

1) **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di San Giorgio Albanese detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e analiticamente dettagliata negli allegati A) e B);

2) **DI PRENDERE ATTO CHE** la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

3) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate negli allegati di cui sopra;

4) **DI DARE ATTO CHE** sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale i seguenti documenti: Allegato A) – Relazione tecnica - Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.); Allegato B) – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi all'anno 2023;

5) **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);

6) **DI DICHIARARE** la presente delibera, con voti favorevoli unanimi , immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – c. 4 del D.Lgs. n.267/2000.

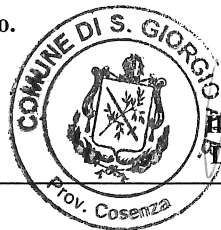
Il presente processo verbale, previa lettura è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'Ufficio.

Li' 03.01.2025



**Il Segretario Comunale
Dott. Ciriaco DI TALIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.16

Della suddetta Deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

-Dalla Residenza Comunale li' 03.01.2025

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Ciriaco DI TALIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è esecutiva:

☐ Per decorsi 15 giorni di pubblicazione senza reclamo.

☒ **X** Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Comunale li' 03.01.2025

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Ciriaco DI TALIA.